



**Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana
della Mobilità e del Centro Storico
Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori
e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse
Storico-Monumentale**

**ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE SOTTOPOSTO AI
VINCOLI DI TUTELA DEL CODICE DEI BB.CC.**

C.U.P. D71E25000070004 - CIG

AII. 5 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI

Coordinatore della progettazione
arch. Stefano Gueli

Progettisti

arch. Angela Gebbia
arch. Manfredi Magno
arch. Maria Giuliana Zichichi
geom. Baldassare Catalano

Responsabile Unico del Progetto
ing. Michele Milano

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
arch. Stefano Gueli

Revisione giugno 2025

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Premessa.....	3
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI ATTUATIVI	3
ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI INSERITI NELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. A.3 - ESTENSIONE ACCORDO QUADRO.....	4
ART. A.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	4
ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
ART. A.6 – CATEGORIE DEI LAVORI (art. 61 e All. A D.P.R. 207/2010) E.....	5
ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	5
ART. A.8 – NORME GENERALI DI SICUREZZA DA APPLICARE AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI .	7
ART. A.8.1 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' ACCORDO.....	8
ART. A.8.2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	8
ART. 8.3 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA	8
PARTE B - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI.....	9
ATTUATIVI BASATI SULLO STESSO	9
ART. B.1 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO	9
ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L'ACCORDO QUADRO	9
ART. B. 3 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.....	9
ART. B. 4 SUBAPPALTO	10
ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI.....	11
ART. B. 6 – CONTROVERSIE	11
ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	11
ART. B.7.1 TUTELA RETRIBUTIVA.....	12
ART. B.7.2 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	12
ART. B.7.3 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO	12
ART B.8 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	13
ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	13
ART. B. 10 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI.....	13
ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA	14
ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	14

ART. B. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI	14
ART. B. 14.1 PROROGHE	14
ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA	15
ART. B. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI ATTUATIVI E RECESSO DALL' ACCORDO	15
ART. B. 17- ESECUZIONE D'UFFICIO	16
ART. B. 18 - CONTABILITA' DEI LAVORI	16
ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIALI.....	16
ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	16
ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO	16
ART. B. 22 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO.....	16
ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO	17
ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI	17
ART. B.25- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE	17
ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	18
ART. B.27- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.....	19
ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO.....	19
ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO	19
ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE.....	19
ART. B. 31 - PAGAMENTI.....	19
ART. B. 32- LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO	21
PARTE C - GARANZIE.....	21
ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA.....	21
ART. C.2 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO	21
ART. C.3 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	21
PARTE D - NORME FINALI	22
ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI	22
ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO	23
ART. D.3- RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE.....	24
ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	24
ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	25
ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI.....	25
ART. D.7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	26
ART. D.8 – DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO	26

PREMESSA

Il presente capitolato contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 per la durata di quattro (4) anni con il Comune di Palermo ed ha come oggetto l'esecuzione di interventi volti alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento degli immobili e dei beni di proprietà comunale di competenza dell'Ufficio Città Storica, facenti parte dell'elenco completo riportato in allegato al presente capitolato d'oneri.

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di interventi volti alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento degli immobili di proprietà comunale, facenti parte dell'elenco completo degli immobili comunali riportato in allegato al presente capitolato d'oneri.

Pertanto, con la presente procedura, secondo l'art. 59 del D.Lgs n.36/2023 commi 1, 2, 3 il Comune di Palermo intende affidare ad un solo operatore economico, per tutta la durata dell'accordo quadro (4 anni), l'esecuzione dei lavori, finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alla Amministrazione Comunale di competenza dell'Ufficio Città Storica, quali in particolare, palazzi, ex edifici religiosi, ville storiche e relativo parco statuario, mura storiche e altri beni e immobili soggetti a tutela, da affidare durante il periodo di validità dell'accordo stesso.

Il presente Capitolato d'oneri, quindi, detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai successivi eventuali contratti attuativi, che potranno essere stipulati dall'Amm.ne Comunale - di seguito unitariamente individuata come "Stazione Appaltante" - per i suddetti interventi.

Con il presente Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi, la durata (v. Art. A.4) entro la quale possono essere affidati i lavori e la spesa complessiva (v. art. A.5).

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI ATTUATIVI

Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con **specifici contratti attuativi o applicativi** di appalto, il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Il presente capitolato stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti attuativi.

La durata del presente Accordo Quadro è indicata all'art A.4. Non può essere emesso contratto applicativo dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno stipulati sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali a cui gli stessi si riferiscono.

I contratti applicativi saranno redatti sotto forma di specifici progetti esecutivi, in conformità al D.Lgs. 36/2023.

ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI INSERITI NELL'ACCORDO QUADRO

Gli immobili oggetto del presente Accordo Quadro sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente Capitolato d'oneri, salvo quanto precisato al successivo art. A.3.

ART. A.3 - ESTENSIONE ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro si estende automaticamente anche agli immobili, che se pur non inseriti nell'allegato elenco di cui all'art. A.2, ricadono in tutto il territorio della città di Palermo e per i quali si dovessero rendere necessari interventi manutentivi successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione. L'operatore dell'Accordo Quadro non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. A.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (**4 anni**) decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, l'importo massimo delle prestazioni oggetto del presente **Accordo Quadro**, comprensivo dei lavori, del costo della manodopera nonché degli oneri della sicurezza, è stimato in € **9.000.000,00 (euro novemilioni/00)** I.V.A. esclusa di cui:

- per importo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza € **7.650.000,00 (euro settemilioniseicentocinquanta/00)**, dei quali € **2.600.000,00 (euro duemilioniseicentomila/00)** per costo della manodopera calcolato sulla base di lavori analoghi svolti;
- per oneri della sicurezza € **1.350.000,00 (euro unmillionetrecentocinquantamila/00)**,

così come riportato all'interno della seguente tabella:

A1	Lavori a misura sottoposti a ribasso	€ 7.650.000,00
B1	di cui Costi della manodopera	€ 2.600.000,00
C1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.350.000,00

L'importo a base d'asta di cui sopra è al netto di I.V.A. ed è soggetto al regime fiscale dell'IVA come previsto per legge.

Il corrispettivo sarà determinato a misura, non potendosi definire con precisione le quantità di lavoro in fase di progettazione, ai sensi degli art. 3, comma 1, lettera m) e art. 5 comma 1 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal DL, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato d'oneri.

Solo nei casi in cui i lavori non si possono ricondurre a misurazioni, la D.L., previa autorizzazione, farà eseguire i lavori in economia, stimando il costo dell'intervento in funzione degli operai presenti in cantiere e delle ore e mezzi impiegati.

L'elaborato *Elenco Prezzi Unitari*, allegato al presente Accordo Quadro, fa riferimento al Prezzario Regione Sicilia 2024 ed a regolari analisi ricavate sulla base di costi orari manodopera e costi materiali vigenti alla data di redazione dell'Accordo Quadro stesso.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato stimato come da tabella sovrastante, nei singoli

contratti attuativi saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 81 del 2008 ss.mm. ed ii. All'Allegato XV, punto 4.

ART. A.6 – CATEGORIE DEI LAVORI (art. 61 e All. A D.P.R. 207/2010) E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oggetto dell'appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato:

realizzazione degli interventi edili, ristrutturazione, manutenzione: dei prospetti, delle coperture compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, dei solai, delle pavimentazioni, degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari, elettrici, di condizionamento, fognari, degli infissi interni ed esterni; restauro e/o manutenzione di componenti edilizie in immobili sottoposti a tutela, pulitura e/o restauro di superfici decorate, compresa la rimozione di graffiti e scritte; adeguamento energetico degli immobili, e di eventuali lavori di bonifica amianto, e/o comunque in generale opere di ristrutturazione/manutenzione classificabili nelle categorie **OG1** prevalente, **OG11**, **OG2** e **OS2A** scorporabili, da eseguirsi presso gli immobili inseriti nell'elenco immobili allegato al presente capitolato.

Per l'esecuzione dei lavori di cui si compone ciascun contratto applicativo, basato sull'accordo quadro generale, le suddette categorie OG2 (prevalente) in classifica IV, OG1 in classifica I, OG11 (scorporabile) in classifica III e OS2A (scorporabile) in classifica III, sono tutte a qualificazione obbligatoria e subappaltabili nella misura massima riportata nella tabella A

Gli importi delle sotto elencate categorie sono calcolati facendo riferimento ad un Contratto Applicativo per un importo massimo complessivo dei lavori pari a €. 3.000.000,00 per il quale l'impresa partecipante dovrà formulare la propria offerta.

TAB. A

Lavorazione	Importo presunto da affidare con Lotto II (€)	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽¹⁾
Restauro e manutenzione degli immobili sottoposti a tutela	1.700.000,00	OG2	IV	SI	56,67	prevalente	max 30% dell'importo complessivo dell'appalto
Edifici civili	180.000,00	OG1	I	SI	6,00	NO	100% della categoria e max 30% dell'importo complessivo dell'appalto
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale	560.000,00	OS2A	III	SI	18,67	scorporabile	max 30% dei lavori in categoria (art. 1 c.2 DM 248/2016)
Impianti tecnologici	560.000,00	OG11	III	SI	18,67	scorporabile	100% della categoria e max 30% dell'importo complessivo dell'appalto
TOTALE	€ 3.000.000,00				100		

Sono previsti, all'interno della categoria OG1, eventuali lavori relativi alla rimozione di amianto. Affinché si possano realizzare tali lavori è obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali istituito dal D.Lgs 152/06, all'atto dell'offerta.

ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

A titolo indicativo e non limitativo vengono elencati gli interventi, che riguarderanno in linea generale:

- ristrutturazione e/o manutenzione di strutture edili, comprese eventuali opere di adeguamento sismico;
- restauro e/o manutenzione di componenti edilizie in immobili sottoposti a tutela;

- pulitura e/o restauro di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili;
- rimozione di graffiti e/o scritte su beni mobili e immobili sottoposti a tutela;
- ristrutturazione e/o manutenzione di impianti idrico-sanitari;
- ristrutturazione e/o manutenzione di impianti elettrici,
- ristrutturazione e/o manutenzione di impianti di condizionamento;
- ristrutturazione e/o manutenzione di impianti fognari attinenti agli immobili, compresi eventuali attività di espurgo;
- adeguamento energetico degli immobili;
- bonifica da amianto.

Nell'ambito delle attività sopra elencate rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

Nell'ambito degli interventi di tipo generale sopra elencati, si riportano di seguito gli *interventi tipo* che si prevede di realizzare negli immobili relativamente ai singoli lotti:

- interventi su parti murarie volte alla dismissione e al rifacimento degli intonaci ammalorati, sia interni che esterni, comprese le opere di finitura, risanamento di strutture in muratura con l'impiego di materiali idonei;
- interventi sui tetti piani e a falda compreso la dismissione di pavimentazione esistente o la revisione di tegole di vario tipo dei listelli o travi, la realizzazione di massetti alleggeriti o isolanti, compresa la stesa di idonea guaina, pavimentazione, zoccoletti, gronde e pluviali ecc.;
- interventi sui solai esistenti compreso la rimozione della porzione di solaio ammalorato, demolizione e ripristino di massetti con pendenza, riparazione di volte, ripristino di finiture con qualsiasi materiale, nonché tinteggiatura con pitture idonee e ove occorre antigraffiti;
- realizzazione di prospetti e/o porzioni compresa la dismissione e il ripristino di prospetti con materiali come quelli esistenti o a scelta D.L., compreso di rete e malte idonee antiritiro, pluviali e grondaie in rame, lamiera zincata e pvc tipo rame ecc.;
- interventi di messa in sicurezza dei prospetti, balconi e cornicioni nonché strutture a sbalzo con puntellamento, sarciture di lesioni, chiusura di vani compreso di posa in opera di rete o teli di varia natura, tiranti ecc.;
- interventi di falegnameria compreso la sostituzione e/o riparazione parziale o totale delle porte, finestre, portoni, griglie o la riverniciatura con smalti o impregnanti a scelta della D.L.;
- lavori di sistemazione di infissi interni, esterni e vetrate in legno e similari, comprensivi degli interventi finalizzati alla sostituzione di vetri, maniglioni antipanico, cilindri e pompe chiudiporta, serrature elettriche e non, ecc.;
- interventi negli infissi in alluminio o ferro o ghisa compreso la sostituzione e/o riparazione parziale o totale delle porte, finestre, portoni, griglie o la riverniciatura con smalti o impregnanti a scelta della D.L.;
- interventi finalizzati al mantenimento della integrità di cancellate, inferriate, ringhiere, parapetti, griglie, botole, pensiline metalliche, scale metalliche, ecc. con raddrizzatura e riparazione di aste danneggiate e con sostituzione di elementi metallici, viti e bulloni o mediante saldature, nuove opere in ferro, ecc.;
- sistemazione di soglie, gradini, sottogradini o battiscopa, comprese, ove non risulti possibile la riutilizzazione del materiale dimesso, la fornitura e la collocazione in opera di

nuovi elementi analoghi a quelli esistenti oppure la sostituzione integrale su indicazione della D.L.;

- interventi di manutenzione, riparazione, integrazione o sostituzione, dismissione e ripristino di impianti idraulici nei locali wc, compreso di dismissioni degli impianti esistenti o di porzioni di essi, dei pezzi sanitari, lavabi, flessibili, rubinetterie e miscelatori, incluso i rivestimenti e pavimenti ove occorre e le relative finiture e tinteggiatura delle pareti eseguite con vari materiali, secondo quanto richiesto dalla D.L.;
- opere idrauliche per interventi di manutenzione, revisione, riparazione, sostituzione o integrazione su impianti idrici, di scarico delle acque reflue e delle acque meteoriche, fognari, condutture di adduzione idrica e tutti gli elementi per renderli funzionanti;
- realizzazione di wc per portatori di Handicap completo di impianto, sanitari speciali ecc.;
- interventi di pulitura (spolveratura, lavaggi con acqua nebulizzata) di superfici decorate compresa l'esecuzione di disinfezioni e disinfestazioni, riparazione di eventuali fratture, lesioni e simili mediante stuccature con materiali idonei, esecuzione di opere di protezione mediante applicazione di protettivi superficiali;
- interventi di restauro di superfici decorate quali rimozione di depositi calcarei, di croste nere o di graffiti, puliture sia chimiche che meccaniche con utilizzo di prodotti chimici e di strumentazione di precisazione (microsabbature, laser, ecc.), sigillatura di fratture e/o lesioni con malte idonee, riconfigurazione di parti mancanti, ri-ancoraggio di elementi sconnessi;
- impianto elettrico: interventi di riparazione, modifica e/o integrazione di impianti elettrici, fornitura e posa di impianto elettrico di nuova formazione eseguito nel rispetto della normativa vigente;
- revisione impianto di condizionamento e/o sostituzione dello stesso;
- posa in opera di linea vita permanente in alcuni tetti e la realizzazione di scale per consentire una regolare manutenzione ai tetti esistenti;
- rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo ecc.;
- interventi di superamento delle barriere architettoniche;
- adeguamento energetico degli immobili

Nell'ambito delle attività sopra elencate rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

ART. A.8 – NORME GENERALI DI SICUREZZA DA APPLICARE AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. A.8.1 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' ACCORDO QUADRO

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'affidamento del singolo contratto attuativo, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di ristrutturazione/manutenzione.

ART. A.8.2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.

L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e al relativo POS che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC e del POS .

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è obbligato ad adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, ed a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'affidamento del singolo contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest'ultimo previsto per il presente accordo quadro.

ART. 8.3 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II all' VIII.

PARTE B - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULLO STESSO

ART. B.1 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

b) il progetto, costituito da:

- Relazione Tecnica Illustrativa Generale
- Analisi prezzi unitari
- Elenco dei prezzi unitari
- QTE (Quadro Tecnico Economico)
- Schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto
- Prime Indicazioni per la Sicurezza
- Planimetria generale individuazioni immobili.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei **Contratti attuativi** basati sull' Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e altra responsabilità prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni eseguite che dovranno essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi.

ART. B. 3 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle singole voci dell'Elenco prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

ART. B. 4 SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dal co.5 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegata lo schema del contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 109 del D.Lgs. 36/2023. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.36/2023. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nonché dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs.81/2008. A tal fine, al momento della richiesta di autorizzazione, deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Il Comune di Palermo non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n.180 ss.mm.ii.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, lo schema del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI

Sono ammesse le modifiche al contratto previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, nel caso in cui prezzari di cui all'articolo 60 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 prevedono un incremento o una diminuzione dei prezzi purché le operazioni economiche non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si attivino al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento della prestazione da eseguire e si utilizzino gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, secondo i parametri e limiti stabiliti.

ART. B. 6 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell' art. 210 del Codice, qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al dieci per cento (10%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dei Lavori e, sentito l'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Aggiudicatario.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l'Aggiudicatario confermi le riserve, si applica l'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 per la definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato d'oneri è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente capitolato d'oneri nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

ART. B.7.1 TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente accordo quadro e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.117 D.Lgs. n. 36/2023 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. B.7.2 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento, il RUP procede alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine previsti, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, come previsto all'art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

ART. B.7.3 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9/07/2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART B.8 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dei Lavori l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. B. 10 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto attuativo verrà stipulato sulla base di un Progetto esecutivo, approvato dagli Organi competenti, comprensivo di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con la Stazione Appaltante, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo contratto attuativo verranno individuati, in base al progetto esecutivo, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito dal singolo contratto attuativo. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo quadro s'intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

ART. B. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dall'art. 121 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. B. 14.1 PROROGHE

La Stazione Appaltante durante il corso del singolo contratto attuativo, se ne ricorrano i requisiti di norma, concederà le proroghe richieste dall'impresa secondo le modalità di legge. La richiesta scritta di proroga dovrà essere inviata al RUP completa di motivazione e indicando il tempo richiesto. La procedura dalla richiesta alla concessione sarà rispettata nei tempi e modi secondo l'art. 120 commi 10 e 11 del D.Lgs 36/2023.

ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Accordo Quadro dovrà intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza.
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo quadro medesimo;
- n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Nei casi predetti si procederà sempre all'acquisizione della cauzione prestata.

Inoltre le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto d'appalto senza limiti di tempo se ricorrono una o più condizioni così come espresso all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

ART. B. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI ATTUATIVI E RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del D.Lgs n. 36/2023, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto attuativo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. B. 17- ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di concludere le opere comprese nel singolo contratto attuativo o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. B. 18 - CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto attuativo avverrà "a misura" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIALI

Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto attuativo sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite successivi contratti attuativi con riferimento al relativo progetto esecutivo. L'Impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari per avviare l'esecuzione delle opere.

ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. B. 22 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

A seguito di ultimazione degli interventi inseriti all'interno del singolo Contratto Attuativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi eseguiti.

I lavori svolti saranno quindi oggetto di collaudo tecnico amministrativo ai sensi della vigente normativa in materia.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

All'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, è fatto divieto di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti saranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore.

ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà rimediare a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far sì che non siano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. B.25- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e quelli dello schema di contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

a) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, compresi quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acqua e canalizzazioni esistenti;

b) La fornitura di cartelli indicatori contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. I cartelli dovranno essere resistenti e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

c) Tessere di riconoscimento L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti di cartellino di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese del subappalto;

d) Le installazioni delle attrezzature ed impianti necessari per assicurare la migliore esecuzione e il normale svolgimento dell'opera. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii.;

e) tutte le opere provvisoriale, quali: ponteggi, steccati, armature, cantine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, illuminazione, e tutto quanto necessario. Compreso carico e scarico, spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisoriale dovranno essere conformi al D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii.;

f) la vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d'opera esistenti nello stesso nonché delle opere seguite o in corso d'esecuzione..

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ed al periodo che intercorre a fine lavori fino al collaudo, salvo l'anticipata consegna all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

g) la documentazione fotografica che si renderà necessari per documentare i lavori come richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori nel corso del singolo appalto.

h) la fornitura alla Stazione Appaltante di una macchina fotografica e strumenti quali tablet o altro per documentare l'esecuzione dei lavori per la misurazione ed altro;

i) tutti gli attrezzi e utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

l) tutti i modelli e campioni di lavorazione, di materiali e fornitura che dovessero occorrere e richiesti dal D.L.;

m) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposte dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

n) la fornitura di mezzi di trasporto per il personale dell'Uff. di Direzione dei lavori.

o) le spese per gli allacciamenti provvisori e i relativi contributi e diritti, dei servizi d'acqua, elettricità, ecc.. necessari per l'esecuzione dei lavori.

p) le spese di assistenza per le verifiche di conformità degli eventuali impianti di protezione o monitoraggio da eseguirsi su indicazione della D.L.

q) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;

r) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti concernenti l'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione del singolo appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

s) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie che si riferiscono all'impiego della mano d'opera;

t) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

u) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

v) il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni

z) l'assistenza durante le operazioni di collaudo.

ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'elenco prezzi si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

I prezzi del presente Accordo Quadro sono desunti dal Prezzario Regionale del 2024 e le analisi sono state realizzate con l'indagine di mercato di almeno tre prezzi a confronto e compreso la sicurezza ed utile d'impresa.

ART. B.27- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. ed ii., devono essere rispettati i seguenti punti:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione del singolo appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO

Si stabilisce sin d'ora che la Ditta aggiudicataria dovrà valutare che è fatto obbligo di provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice ed i fruitori degli immobili ottemperando alla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

Nella formulazione dell'offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, si dovrà tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile allo Stesso.

ART. B. 31 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 sul valore stimato dell'appalto del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Gli interventi eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' "Elenco Prezzi Unitari" allegato alla documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regionale anno 2024. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto nell'ambito dell'Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. B. 32- LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolerà l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

PARTE C - GARANZIE

ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, sarà richiesta, per i singoli contratti attuativi, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i singoli contratti attuativi dovranno, inoltre, essere rese la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. C.2 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto relativo al Lotto in oggetto, pari ad € 170.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria "provvisoria" è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

ART. C.3 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice dei contratti, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

PARTE D - NORME FINALI

ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, applicherà quanto previsto dagli articoli 122 e 124 del D.Lgs n.36/2023. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, senza limiti di tempo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) tutti quelli riportati ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023
- b) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- d) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- e) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- f) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
- g) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- h) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- j) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- k) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo;
- n) nel caso in cui intervenga, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato d'onori, la risoluzione di un contratto attuativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici da stipulare tramite l'Accordo Quadro e di quelli in corso d'opera.

Altre cause di risoluzione sono:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del Contratto attuativo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. 36/2023, dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 124 del Codice.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e purché ciò non comporti modifiche sostanziali al contratto, così come specificato all'art. 120 del codice.

Non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

ART. D.3- RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di PALERMO ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio del singolo contratto attuativo ed a sua cura e spese, un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale. Deve nominare un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. **I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dall'affidamento del Contratto attuativo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso.** L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta, pena quanto previsto nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii., formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni.

All'inizio del singolo contratto attuativo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;

e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Norme UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii..

ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI CONTRATTI ATTUATIVI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato d'onori in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. D.7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del Codice e del D.M. Ambiente 11/01/2017. L'operatore economico si obbliga a rispettare i requisiti minimi richiesti. Inoltre si impegna a rispettare i requisiti minimi proposti in sede in offerta (ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.5.4.dell'Allegato 1 del D.M. Ambiente 11/01/2017).

Infine, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 12/11, ai fini di valorizzare gli aspetti ambientali, l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di una quota di materiali non inferiore al 30% del fabbisogno, provenienti da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

ART. D.8 – DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO

Per "pronto intervento" si intendono tutti quegli interventi necessari a realizzare opere provvisorie finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, nel rispetto dei livelli di autorizzazione, dal Direttore dei Lavori o dall'Assuntore, secondo il processo autorizzativo descritto nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi e la stessa struttura interessata.

Per l'attuazione di quanto sopra, in ogni caso l'Assuntore dovrà garantire, mediante un Call Center opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità agli utenti, mediante le attività di gestione e registrazione delle richieste. Gli Utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l' Assuntore in sede di verbale di consegna dei lavori, dovranno accedere mediante ciascuno dei canali di comunicazione predisposti dallo Stesso e di seguito elencati:

- numero verde dedicato
- numero fax dedicato
- e-mail

Il Call Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Al di fuori di tale orario, e quindi durante le ore e nei giorni in cui non vi è presidio di Operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria telefonica e rimarranno attive le code fax e mail.

Le modalità ed i tempi di intervento verranno specificati nei capitolati speciali dei singoli contratti attuativi.

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALERMO

**CONTRATTO ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE,
CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
COMUNALE SOTTOPOSTO AI VINCOLI DI TUTELA DEL
CODICE DEI BB.CC.**

CUP D71E25000070004 –. CIG

L'anno il giorno del mese di alle ore nella sede del Comune di Palermo
sita in , davanti a me Dott. Segretario Generale del Comune di Palermo,
sono personalmente comparsi i Sigg.:

- nato a Palermo , nella sua qualità di Dirigente Responsabile Città
Storica del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, –

C.F. , che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura "Stazione Appaltante";

- il Sig ., nato a il , che interviene nel presente contratto nella
qualità di legale rappresentante dell'impresa ., con sede a () in Via
c.a.p , Codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle
Imprese della – , giusta visura storica del , acquisita mediante
servizio InfoCamere n.

Detti componenti, della cui identità personale accertata per il Dirigente tramite
conoscenza personale e per il contraente privato, mediante carta di identità n.
rilasciata in data dal Comune di in corso di validità, io Segretario Generale,
Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso
rinunziano d'accordo fra di loro all'assistenza dei testimoni e convengono quanto

segue:

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ dell'Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico è stato approvato il bando e il disciplinare di gara ed è stata autorizzata l'indizione della gara ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 18.04.16 n. 50, mediante procedura aperta, per l'Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento _____ di competenza della Città Storica per un importo complessivo di € _____ oltre IVA, di cui € _____ # per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, dunque per un importo soggetto a ribasso di € _____

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ della suddetta Area è stato approvato l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara, sono stati approvati i verbali di gara in numero di _____ redatti dal _____ al _____ ed è stata dichiarata l'aggiudicazione a favore di _____ che ha offerto il ribasso del _____ %, rispetto all'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta, da applicare alle voci dell'elenco prezzi, come da offerta allegata al presente atto. Il

_____ ha individuato, per la propria parte, quale impresa consorziata esecutrice dei lavori, la società _____

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, dell'Area degli Organi Istituzionali Ufficio Gare – Affidamento LL.PP, a seguito esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dall'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture – Ufficio Città Storica con la superiore determinazione dirigenziale n. _____ del _____, in favore della predetta

- che con nota prot. n. _____ dell'Area Tecnica della Area Urbanistica e della

- Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico

– Ufficio Città Storica ha preso atto della predetta dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e con nota, prot. _____ del _____, l'Area Bilancio e Risorse Finanziarie

– Settore Bilancio ha confermato la sussistenza delle prenotazioni dei fondi di cui

alla

D.D. n. del , che gravano sul capitolo n. e attestato le relative corrette

reimputazioni di spesa, per i lavori in oggetto, con i seguenti impegni di spesa:

- che l'operatore economico è in possesso della certificazione di qualificazione

all'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata dalla società n. in data in corso

di validità e che è in possesso della certificazione di qualificazione

all'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata dalla società n. in data in

corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto dell'appalto;

- che l'operatore economico, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto,

ha prestato, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva,

rilasciata da . giusta polizza fidejussoria n. in data per l'importo di €.

#, acquisita agli atti del Servizio Contratti;

L'importo della cauzione, determinato come per legge, è stato ridotto del 50% e del

20% giusta certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN

ISO 9001:2008 n. QMS16160035-28.0070 del 17/03/2016 rilasciata da n.

del rilasciata da ; ISO n. del

che, con riferimento all'operatore economico lo stesso ha richiesto in data

il rinnovo dell'iscrizione nella white list presso la Prefettura di (valida sino all'),

- che è stata costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, per l'esecuzione

dei lavori, con atto stipulato dal Notaio Dr. iscritto presso il Collegio Notarile ,

del , rep. n. racc. n. , registrato all'Agenzia delle Entrate di al n. ,

serie del , la società consortile a responsabilità limitata " C.F. e n.

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio , n. ,

giusta visura camerale n. del ;

- che è trascorso il termine di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/23 e

s.m. ed integrazioni.

P R E M E S S O Q U A N T O S O P R A

- le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

ART. 1 - CONFERIMENTO APPALTO

- La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dà in appalto all'operatore economico innanzi indicato, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'esecuzione dei lavori in argomento, da realizzare in conformità al Capitolato Speciale d'Oneri, per l'importo complessivo indicato al successivo art. 4.

- Il Capitolato Generale d'Appalto, benché non allegato, s'intende far parte integrante del presente atto.

- Ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, seppure non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante i sottoelencati atti che l'operatore dichiara di conoscere integralmente e che, previa scansione, sono contenuti in n. file in formato pdf/a e sottoscritti, secondo quanto disposto dall'art. 24 C.A.D, dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, in segno di accettazione senza eccezioni e riserve alcune e conservati, unitamente al presente, agli atti del Servizio Contratti di questa Stazione Appaltante:

- file 1: capitolato speciale d'oneri; elenco prezzi;

-

- file 2: relazione descrittiva generale, schede riassuntive interventi progettuali; documentazione fotografica; prime indicazioni per la sicurezza; piano operativo di sicurezza (P.O.S.);

- file 3: planimetrie di progetto (tavv.);

ART. 2 - ACCETTAZIONE APPALTO

- L'operatore economico come sopra rappresentato, dichiara di accettare l'appalto di cui all'articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo per l'importo complessivo indicato al successivo art. 4.

- Essa, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel Capitolato Speciale d'Oneri, allegati al presente contratto unitamente all'Elenco Prezzi, dei quali dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di partecipazione alla procedura di gara. Inoltre, si impegna ed obbliga:

- ad osservare e adempiere tutte le prescrizioni che darà la Direzione Lavori per la buona esecuzione dell'appalto, nei modi e termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Oneri;
- ad accettare nel caso di ritardo, sia all'inizio che ad ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Oneri, le relative penali;
- a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall'operatore economico;
- ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 8;
- ad indicare, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni, uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme;
- a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- a non stipulare, ai sensi dell'art. 53 co. 16 – ter del D.Lgs 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di violazione della citata disposizione normativa, si applicheranno le sanzioni previste nella medesima.

ART. 3 - CAUZIONE

- Si conviene fra le parti che la cauzione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. N. 36/23, sarà svincolata nella misura e nei modi previsti dal comma 5 del medesimo articolo.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

- L'importo dell'appalto di cui al presente contratto ammonta ad

- € # oltre I.V.A., di cui € quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 5 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E DIVIETO DI CESSIONE

DI CONTRATTO

- Come dichiarato in sede di gara, l'operatore economico. si avvarrà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, del subappalto nei modi e nei termini previsti nel Capitolato Speciale d'Oneri.

- La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'autorizzazione di sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. In presenza di informazione antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante non autorizzerà il sub-contratto.

- L'operatore economico si obbliga, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni.

- A tal fine la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 9, della predetta Legge, verificherà l'avvenuta ottemperanza alla suindicata disposizione normativa.

- E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/23 e s.m. ed integrazioni. Nell'ipotesi disciplinata dal citato articolo 116, si applica l'art. 91, comma 1, lettera c) del D.Lgs.159/11.

ART. 6 - PAGAMENTI

- I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del suddetto appalto saranno corrisposti all'operatore economico nei modi e nei tempi specificati nel Capitolato Speciale d'Oneri.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 co.15 della convenzione relativa al Servizio di Tesoreria Comunale, le eventuali commissioni, applicate nella misura standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente, sono poste a carico dei

- beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterà dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione.

- L'operatore economico si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni, nei termini stabiliti dal medesimo articolo.

- Le eventuali cessioni del corrispettivo dell'appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.

- Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

ART. 7 - NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO

- L'operatore economico dichiara che incaricato della direzione tecnica è

ART. 8 - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

- L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole previste nelle dichiarazioni "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", sottoscritte in sede di gara e allegate al presente atto. Si impegna, altresì, a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014.

ART. 9 - DOMICILIO DELL' APPALTATORE

- L'operatore economico elegge il proprio domicilio in Palermo presso la Casa Comunale.

- Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell'applicazione del presente contratto, tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il medesimo contratto, saranno notificati presso tale domicilio.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

- Per qualsiasi eventuale controversia il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Palermo.

ART. 11 - FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- L'Amministrazione Comunale recederà dal presente contratto, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori emerga a carico delle imprese costituenti l'operatore economico la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

- Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto nonché nell'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 2 lett. e); all'impresa saranno applicate, altresì, le sanzioni previste dall'art.6 della suindicata legge.

ART. 12 - SPESE

- Le spese relative all'imposta di bollo, i diritti di rogito, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico dell'operatore economico senza diritto a rivalsa.

- La medesima si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel termine di giorni tre dalla richiesta.

- L'imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007, viene assolta in modo virtuale, con le modalità telematiche, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

ART. 13 - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Palermo fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dall'operatore economico per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei

fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva gestione del contratto assegnato all'operatore economico. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi all'impresa esecutrice, ai loro dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof. Roberto La Galla.

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it

Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. I dati personali dell'operatore economico potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dei contraenti, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali dell'impresa esecutrice potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali dell'impresa esecutrice, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della imprese e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti qualificati, per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione del contratto; per consentire la corretta gestione del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.

I dati personali dell'impresa esecutrice saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il Comune di Palermo.

I dati personali dell'impresa esecutrice saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario

al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare Comune di Palermo in sede giudiziaria.

Per il perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà comunicare i dati personali dell'impresa esecutrice a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; società specializzate nel recupero crediti; altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.; soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di affidamento, stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento, dell'aggiudicazione, stipulazione esecuzione e rendicontazione del contratto.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali dell'impresa esecutrice ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati di cui trattasi saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.

In qualità di interessato, l'operatore economico ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che le riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

L'operatore economico ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

L'operatore economico può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all'indirizzo di posta elettronica contratti@comune.palermo.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati rpd@comune.palermo.it.

All'operatore economico viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati che le riguardano.

ART. 15 – LEGALITA' E PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di legalità, sottoscritta il _____ con la Prefettura di Palermo, tra l'altro

consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si

intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, lett. A) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, l'R.T.I. si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'operatore economico si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'operatore economico si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs.

159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

L'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa esecutrice.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

L'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante dell'impresa esecutrice o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti delle stesse, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319

quater c.p.,

320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quest'atto è scritto da persona di mia fiducia con sistemi informatici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs n.36/23.

Il presente atto redatto in facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa facciate intere e quanto della successiva fino alle firme ed é stato letto da me Segretario Generale del Comune di Palermo alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla loro volontà, lo approvano - in uno agli atti richiamati all'art. 1 del presente contratto - lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 C.A.D., unitamente agli allegati che - previa scansione - sono contenuti in n. files con estensione pdf/a, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli.

Per L'AMM.NE COM.LE:

Per L'R.T.I.:

IL SEGRETARIO GENERALE: